



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA CAMPANIA**
LUIGI VANVITELLI

Decreto Prot. n. 13285
Repertorio n. _____

Posizione: Rip.PSTV/

Tit. I_C1.3

Fascicolo n.

Oggetto: Regolamento gestione risorse fin. derivanti dalla partecipazione ai programmi internazionali, comunitari, naz. e reg., per la ricerca, formazione e/o cooperazione.

Allegati n. 1

IL RETTORE

VISTA la legge 168/89 relativa all'autonomia universitaria;

VISTO l'art. 24 co.6 del D.Lgs n. 165/2001;

VISTA la legge 240/2010, con particolare riferimento all'art.9 che prevede l'istituzione del Fondo di Ateneo per la premialità del personale docente e ricercatore;

VISTI gli art. 45 co.1 del D.Lgs n. 165/2001, art. 4 co.2 lett. q) e art. 75 del CCNL di comparto 2006 – 2009 e art. 26 CCNL Dirigenza Università 2002 – 2005 tutt'ora vigenti;

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n.645 del 17/10/2016;

VISTO il D.R. n. 115 del 12 febbraio 2015 contenente il vigente *“Regolamento per la gestione delle risorse finanziarie derivanti dalla partecipazione ai programmi internazionali, comunitari, nazionali e regionali per la Ricerca, Formazione e/o Cooperazione”*;

CONSIDERATO che è stato ritenuto opportuno valutare una semplificazione applicativa del vigente regolamento, finalizzata tra l'altro al riconoscimento di forme di incentivazione al personale partecipante ai progetti conclusi a medio tempore, nonché una semplificazione delle modalità di reperimento di risorse per alimentare la premialità del personale docente e ricercatore oltre che la produttività del personale tecnico amministrativo, incrementando in maniera strutturale i fondi del trattamento accessorio del PTA;

VISTO il parere reso sull'argomento dall'Avvocatura Distrettuale di Stato e recepito a ns. prot. con nota n. 13515 del 14.03.2016;

VISTO altresì il verbale di contrattazione integrativa della seduta del 7 dicembre 2016, nel quale sono definite le percentuali di premialità;

Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli
Viale Abramo Lincoln n. 5
81100 CASERTA
E.: protocollo@pec.unina2.it
www.unina2.it



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA CAMPANIA**
LUIGI VANVITELLI

VISTE le delibere del Senato Accademico n. 139 e del Consiglio di Amministrazione n. 166 del 19.12.2016 con le quali è stato espresso parere favorevole e approvato il nuovo testo regolamentare;

DECRETA

Per i motivi di cui alle premesse:

- È emanato l'allegato Regolamento per la gestione delle risorse finanziarie derivanti dalla partecipazione ai programmi Internazionali, Comunitari, Nazionali e Regionali per la Ricerca, Formazione e/o Cooperazione Regolamento;
- Tale regolamento sostituisce il precedente emanato con DR 115 del 12/2/2015 ed entra in vigore dal giorno successivo alla data di emanazione del presente decreto. Esso è pubblicato sul sito web di Ateneo, alla voce "Regolamenti".

31 GEN 2017

Caserta, _____

IL RETTORE
(Prof. Giuseppe PAOLISSO)

Regolamento per la gestione delle risorse finanziarie derivanti dalla partecipazione ai Programmi Internazionali, Comunitari, Nazionali e Regionali per la Ricerca, Formazione e/o Cooperazione

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a. Le modalità di partecipazione ai Programmi Internazionali, Comunitari, Nazionali e Regionali per la Ricerca, Formazione e/o Cooperazione;
 - b. le modalità e procedure da seguire per la gestione delle risorse finanziarie derivanti dalla rendicontazione delle spese generali e dal rimborso del costo del personale strutturato a conclusione dei predetti progetti finanziati in cui l'Ateneo è capofila o partner;
 - c. le modalità di riconoscimento al personale docente:
 - di un'indennità di progetto a fronte di un impegno di tempo extra-istituzionale;
 - di una premialità secondo le modalità di gestione e di utilizzo del Fondo di Premialità per il personale docente di cui all'Art. 9 comma 1 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, istituito dall'Ateneo e disciplinato da apposito regolamento;
 - d. le modalità di riconoscimento di una premialità del personale tecnico-amministrativo (PTA) e dirigenziale per l'incremento delle attività legate ai servizi di supporto tecnico-amministrativo per l'attuazione dei progetti e la maggiore funzionalità/produttività tecnico-amministrativa dell'Ateneo.
2. Il presente regolamento non si applica alle attività inquadrabili come conto terzi per le quali l'Ateneo è dotato di apposito e distinto regolamento.
3. I progetti di cui al comma 1 possono essere a titolarità dell'Ateneo o dei Centri di Gestione di cui al Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art. 2 – Definizioni

Le spese generali e il costo del personale strutturato di cui all'Art.1 comma 1 sono definiti dalle regole di rendicontazione dei progetti.

1. Per *spese generali* si intendono tutti i costi indiretti connessi alla funzionalità ambientale e organizzativa esclusi quelli direttamente sostenuti a carico del progetto.
2. Per *costo del personale strutturato* si intende la valorizzazione delle ore del personale dipendente dell'Università a tempo indeterminato o determinato impiegato nei progetti, sulla base della retribuzione lorda effettiva riconosciuta e rimborsata nel progetto. Dal personale strutturato a tempo determinato si intende escluso quello assunto su fondi dei progetti.
3. Per *costo orario del personale strutturato* si intende la valorizzazione dell'ora lavorativa del personale dipendente di cui al comma 2 ai fini della rendicontazione nei progetti. Il calcolo del costo orario si ottiene dividendo il costo annuo per l'ammontare del tempo istituzionale di cui al successivo articolo, ovvero, secondo la possibilità offerta dai diversi programmi per un tempo convenzionale figurativo annuo (e.g. Horizon 2020). Il calcolo del costo annuo dipende dalle regole di rendicontazione del programma.
4. Per *tempo istituzionale* si intende il monte ore impiegabile dal personale per le attività istituzionali. Per il personale docente tale tempo figurativo è quantificato in 1500 ore annue per il personale a tempo pieno e 750 ore per il personale a tempo definito, salvo per i casi in cui non si decida, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, di adottare un differente e più elevato monte ore per far fronte alle esigenze di uno specifico programma (e.g. Horizon 2020). Gravano sul monte ore di tempo istituzionale tutte le attività connesse alla didattica, allo studio e alla ricerca, alla terza missione e alla gestione svolte per l'Ateneo nonché le attività relative a quei progetti per i quali questo tempo è rendicontato. In particolare l'impegno annuale obbligatorio per la didattica per i docenti universitari corrisponde a:
 - a. almeno 350 ore per i professori a tempo pieno

- b. almeno 250 ore per i professori a tempo definito
 - c. massimo 350 ore per i ricercatori a tempo pieno
 - d. massimo 250 ore per i ricercatori a tempo definito
5. Per *tempo extra-istituzionale* si intende il tempo impiegato al di fuori del tempo istituzionale, dedicato ad attività di didattica, ricerca, conto terzi o terza missione all'interno dell'Ateneo ovvero alle altre attività compatibili con il ruolo di docente svolte all'esterno dell'Ateneo. La valorizzazione delle ore di tempo extra-istituzionale è determinata in base alla tipologia di attività svolta e non può comunque essere inferiore a quella del tempo istituzionale. Il monte ore di tempo figurativo complessivo derivante dalla somma del tempo istituzionale ed extra-istituzionale non può eccedere le 2300 ore annue in totale.
6. Per personale docente si intendono sia i professori che i ricercatori dipendenti dall'Ateneo
7. Per il PTA il monte ore figurative annue è quantificato in 1512 ore e lo stesso può svolgere nell'ambito di specifiche attività progettuali, un numero massimo di ore tali che non sia superato per ciascuna giornata lavorativa il limite complessivo di 9 ore esclusa la pausa.

PARTE I – Partecipazione ai Programmi

Art. 3 Modalità di Partecipazione

1. In attuazione di quanto previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, la SUN ha piena autonomia negoziale al fine della stipula di tutti i contratti per la partecipazione ai Programmi di cui all'Art.1.
2. I Centri di Gestione possono progettare, eseguire e gestire i progetti nell'ambito dei Programmi comunitari e internazionali, nazionali e regionali, nel rispetto della base giuridica degli stessi e della normativa interna, anche nel caso in cui gli stessi siano a titolarità dell'Ateneo.
 - a. La *progettazione* consiste nell'ideazione dell'attività da svolgersi e nella preparazione del contenuto del progetto e delle relative proposte od offerte.
 - b. L'*esecuzione* del progetto consiste nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dai contratti con le Istituzioni attuatrici e dai contratti collegati e/o consequenziali.
 - c. La *gestione* consiste nel compimento di tutti gli atti necessari per regolare gli aspetti amministrativi, finanziari e legali relativi al progetto e nella: contabilizzazione, rendicontazione e documentazione di tutti i fatti relativi al progetto.
3. Compete all'Amministrazione Centrale l'adozione dei procedimenti amministrativi di competenza degli uffici centrali nonché la gestione amministrativa e la relativa rendicontazione delle spese inerenti il personale interno e delle spese generali.
4. All'atto della proposta di progetto gli organi dei Centri di Gestione, ovvero dell'Ateneo nel caso di progetti gestiti centralmente, con propria delibera:
 - a. garantiscono la fattibilità del progetto in termini di disponibilità di risorse umane, finanziarie e strutturali indispensabili per la sua realizzazione;
 - b. individuano il Responsabile Scientifico;
 - c. approvano, su proposta del Responsabile Scientifico, il preventivo delle spese dal quale si evincono le spese da sostenere per l'esecuzione delle attività progettuali con il dettaglio del costo del personale strutturato e delle spese generali sostenute dall'Ateneo e ammesse a rendicontazione;
 - d. Dal prospetto di cui al comma c, si devono altresì evincere, in via preventiva:
 - i. la quota B da versare a favore del bilancio dell'Ateneo;
 - ii. la quota H da destinare alle indennità di progetto per il personale docente di cui all'art.6 e successivi; per i docenti per i quali è prevista un'indennità di progetto, il numero presunto delle ore che dovranno essere individualmente dedicate al progetto e la tipologia di impegno richiesta al di fuori del tempo istituzionale;

- iii. la quota P1 da destinare al Fondo di Premialità per il personale docente di cui all'art. 9; i docenti che partecipano al progetto, il numero presunto delle ore che dovranno essere individualmente dedicate al progetto e la tipologia di impegno richiesta nel tempo istituzionale;
 - iv. la quota P2 da destinare alla Premialità del PTA di cui all'art.10, nonché la tipologia di attività da svolgere nell'ambito del progetto (attività tecnica, supporto alla presentazione del progetto, gestione, rendicontazione, altre attività amministrative) anche ai fini della premialità di cui al presente regolamento;
 - v. la quota P3 di cui all'art. 9 comma 9 da destinare a iniziative di premialità a favore del personale docente di tutto l'Ateneo;
 - vi. ove previsti compensi al personale, la dichiarazione del Responsabile Scientifico che non vi sono previsioni ostative di tali compensi da parte del Committente o da leggi, norme o regolamentazioni sulla base delle quali i contributi sono erogati.
5. Nella determinazione delle quote di cui al comma precedente, la quota destinata alla premialità del PTA (P2) deve essere non inferiore al 10% di quella destinata alle indennità più la premialità per il personale docente (H+P1+P3) se questo è compatibile con le regole di rendicontazione ovvero il massimo compatibile con tali regole se inferiore al 10%, e comunque non inferiore al 10% dei costi indiretti di cui all'art.2 comma 1.
6. Il Responsabile Scientifico esercita le seguenti funzioni:
- a. è responsabile della progettazione scientifica delle attività;
 - b. è responsabile della predisposizione del piano finanziario di progetto, a cui collabora il Responsabile Amministrativo con l'ausilio degli uffici competenti dell'Amministrazione centrale;
 - c. coordina l'attività scientifica;
 - d. richiede l'acquisto di beni e servizi, in funzione di quanto previsto dal progetto approvato, nel rispetto della normativa vigente in materia, autorizzando la liquidazione della spesa, a seguito del regolare svolgimento della fornitura;
 - e. redige relazioni scientifiche e rapporti di attività, in itinere e finali, in linea con quanto previsto nel bando di finanziamento del progetto;
 - f. partecipa all'attività di autovalutazione del progetto, ove prevista.
7. Nella fase di presentazione, gestione amministrativa, esecuzione e rendicontazione, il personale di Ateneo, ciascuno per la parte di competenza:
- a. assicura il supporto nella fase di presentazione del progetto mediante apposita istruttoria;
 - b. assicura la corretta esecuzione e gestione di tutti i progetti in corso;
 - c. predispone la documentazione necessaria ai fini della rendicontazione amministrativo-contabile delle spese, secondo le regole dei Programmi, la normativa nazionale e i regolamenti interni;
 - d. relativamente al costo del personale, si impegnano a rendicontare:
 - i. i costi figurativi del personale predisponendo i "diari delle attività" (*time sheets* integrati).
 - ii. le indennità di progetto, ove queste siano a carico del progetto stesso, predisponendo *time sheets* integrati che riportino un impegno di tempo extra-istituzionale.
8. Il Direttore del Centro di Gestione direttamente coinvolto nelle attività sottoscrive i contratti e tutti gli atti necessari per la partecipazione ai Programmi, ad esclusione dei casi in cui sia il Programma stesso a richiedere espressamente la firma del Rettore quale legale rappresentante dell'Ente. In questo caso la richiesta di firma, ovvero l'eventuale richiesta di delega, devono essere trasmesse al Centro Servizi di Ateneo per la Ricerca per l'istruttoria

con anticipo di almeno 15 gg. rispetto ai termini di scadenza previsti dai relativi bandi, unitamente a:

- a. gli estremi del programma al quale si intende partecipare;
 - b. la denominazione del progetto e il nome del Responsabile scientifico;
 - c. il piano finanziario;
 - d. la delibera dell'Organo Collegiale del Centro di Gestione che ne curerà la gestione e l'esecuzione ovvero una comunicazione del Direttore della struttura che si impegna a portare l'assunzione di responsabilità a ratifica dell'Organo Collegiale alla prima seduta utile.
9. Per i progetti gestiti direttamente dall'Ateneo per Organi Collegiali, si intendono gli Organi di Governo per le relative competenze.

Art. 4. Banca Dati dei Contratti e Progetti e Monitoraggio delle risorse finanziarie

1. E' istituita una Banca Dati Contratti e Progetti che ha la funzione di censire i progetti presentati e i contratti sottoscritti dai Centri di Gestione o dall'Ateneo a seguito di finanziamento.
2. Accedono alla Banca Dati per quanto di competenza il Centro Servizi di Ateneo per la Ricerca, la Ripartizione Finanziaria e le altre strutture all'uopo abilitate .
3. I Centri di Gestione, ovvero l'Amministrazione Centrale nel caso di progetti gestiti dall'Ateneo, entro 30 giorni dalla presentazione del progetto devono immettere in Banca Dati:
 - a. i dati identificativi dei progetti;
 - b. copia dei contratti sottoscritti nell'ambito dei Programmi;
 - c. i prospetti di cui all'Art. 3 comma 4;
 - d. appositi prospetti di dettaglio, a cura del Responsabile Amministrativo, per il monitoraggio delle quote in favore del bilancio di Ateneo e dei Fondi di Premialità.
4. I Centri di Gestione si impegnano a immettere tempestivamente in Banca Dati qualsiasi modifica delle informazioni di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 5. Margine di Progetto e sua destinazione

1. Le spese di personale e le spese generali o costi indiretti sostenute dall'Ateneo ammesse a rendicontazione in misura ulteriore rispetto alla quota di cofinanziamento, detratte le voci di spesa eventualmente non riconosciute valide, costituiscono il "*margin*e di progetto" che per il 30% è oggetto di prelievo in favore del Bilancio di Ateneo e per il restante 70% resta nella disponibilità del Centro di Gestione.
2. Il prelievo destinato al Bilancio d'Ateneo non può comunque superare il 10% dell'importo del progetto al netto del cofinanziamento e delle quote da trasferire ai partner di progetto.
3. Gli importi derivanti dai margini di progetto, di cui al comma 1 del presente Articolo, sono destinati, in relazione a ogni singolo incasso, a un apposito conto del Bilancio d'Ateneo.
4. L'utilizzo della quota a favore del Bilancio di Ateneo è deliberato dal C.d.A. su proposta del Rettore.

PARTE II – Indennità di progetto a favore del Personale Docente

Art.6 Riconoscimento dell'indennità di progetto - requisiti soggettivi e oggettivi

1. Al personale docente coinvolto nei progetti relativi ai Programmi di cui all'art.1 può essere riconosciuta una *indennità di progetto*, a prescindere dal ruolo rivestito nel progetto, specificamente attribuita in ragione dell'impegno sull'attività di ricerca determinato sulla base dei seguenti criteri: impegno orario dedicato, contributo nei prodotti di base e finali, livello di coinvolgimento nelle attività di progettazione, esecuzione e gestione.
2. In ogni caso, i beneficiari dell'indennità di progetto e la struttura che gestisce i finanziamenti si impegnano a far fronte ad eventuali richieste di restituzione di finanziamenti a seguito di

controlli effettuati ex post dai soggetti erogatori il finanziamento. Ove, per qualsiasi motivo, si rendesse necessario restituire somme, la copertura dell'eventuale rimborso deve essere garantita prioritariamente a valere sulle somme erogate per il riconoscimento delle indennità di progetto in misura proporzionale agli importi erogati ai sensi della Parte II del presente Regolamento.

3. I destinatari, che maturano il diritto all'erogazione del compenso incentivante, devono essere identificabili sulla base dell'accordo contrattuale relativo al progetto (es. allegato tecnico) e delle attestazioni (es. time sheets) delle attività svolte nell'ambito del progetto opportunamente validate da parte del Responsabile Scientifico.
4. Se nel corso dello svolgimento del progetto viene modificato il piano di coinvolgimento del personale nelle attività, questo deve essere tempestivamente riportato in Banca Dati e comunicato al CSAR.

Art. 7 Indennità di progetto: modalità di erogazione

1. L'indennità di progetto del personale docente è finanziata mediante le risorse accantonate in uno specifico fondo del progetto ed è corrisposta secondo le modalità di cui al successivo Art. 8. In ogni caso la corresponsione della predetta indennità non deve dare origine a oneri aggiuntivi per l'Ateneo e per le singole Strutture.
2. Ciascun avente diritto non può, comunque, ricevere a titolo di indennità di progetto un compenso lordo complessivamente superiore a euro 80.000,00 (comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione) in relazione alle attività svolte in ciascun anno. Se relativamente allo stesso anno si percepiscono compensi legati alla premialità di cui ai successivi articoli il limite massimo è da intendersi applicato al cumulo dei due compensi. La richiesta di erogazione dell'indennità di progetto per l'incentivazione del personale docente è presentata per l'approvazione all'Organo Collegiale della struttura che gestisce il fondo dal responsabile scientifico del progetto secondo le scadenze di rendicontazione in esso previste.
3. Nella richiesta di cui al precedente comma, il responsabile scientifico propone la ripartizione individuando il personale docente destinatario dell'indennità, sulla base dei criteri di cui all'Art.6, comma 1.
4. Il conferimento dell'incarico al personale docente ai fini della partecipazione al progetto e alla corresponsione dell'indennità avviene secondo le modalità previste dalle regole di rendicontazione dei singoli progetti.
5. L'impegno del personale docente per il quale è riconosciuta una indennità di progetto è ricompreso nel tempo extra istituzionale di cui all'Art.2, comma 4.
6. L'indennità di progetto non è cumulabile con compensi percepiti come premialità per il medesimo progetto.

Art. 8 Liquidazione dell'indennità di progetto

1. Sulla base della delibera di cui all'Art.7, comma 3, il Direttore del Centro di Gestione può procedere alla liquidazione dell'indennità di progetto.
2. L'indennità è corrisposta dall'Amministrazione Centrale mediante i suoi uffici a valere sulle risorse appositamente accantonate.
3. Gli importi sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali sia a carico del dipendente che dell'Ente.

PARTE III – Premialità

Art. 9 Fondo di Premialità per il personale docente

1. Sulla base dell'Art.9 comma 1 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, l'Ateneo ha istituito un Fondo di Premialità per il personale docente. Le regole per la disciplina complessiva di tale Fondo di Premialità sono definite dall'apposito Regolamento.

2. Al fine di incentivare il personale docente alla presentazione di proposte di progetto nell'ambito dei Programmi di cui all'Art. 1 nei casi in cui le regole di rendicontazione del finanziamento ammettano la giustificazione delle spese sostenute attraverso i costi figurativi del personale, una parte della quota del margine di progetto di cui all'Art. 5 nella disponibilità del Centro di Gestione può essere destinata dall'organo collegiale dello stesso ad alimentare il Fondo di Premialità di cui al precedente comma;
3. La quantificazione delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo avviene in misura proporzionale al costo teorico complessivo determinato sulla base dell'impegno orario e della retribuzione del personale coinvolto nelle attività progettuali come rilevabile dalle spese di personale interno certificate dagli organi di revisione del progetto.
4. In considerazione della diversa valutazione a livello nazionale della partecipazione ai progetti di ricerca e, conseguentemente, della necessità di incentivare in maggiore misura la partecipazione a Programmi internazionali e comunitari:
 - a. nel caso di margine di progetto derivante da Programmi internazionali e comunitari confluiscono nel fondo di cui al precedente comma 1, per essere attribuite prioritariamente al personale partecipante, risorse fino al 100% delle somme derivanti dalla rendicontazione dei costi figurativi del personale docente quantificate ai sensi del comma 3 e, in assenza di costi figurativi, fino al 30% del margine di progetto, anche se derivante da altre voci di spesa;
 - b. nel caso di margine di progetto derivante da Programmi nazionali e regionali, anche se facenti utilizzo di risorse comunitarie, confluiscono nel fondo di cui al precedente comma 1 per essere attribuite prioritariamente al personale partecipante risorse corrispondenti fino al 50% delle somme derivanti dalla rendicontazione dei costi figurativi e, in assenza di costi figurativi, fino al 15% del Margine di Progetto anche se derivante da altre voci di spesa.
5. L'accantonamento delle risorse al Fondo di Premialità non è in alcun caso oggetto di rendicontazione all'Ente finanziatore a meno di situazioni previste esplicitamente da specifici programmi, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
6. Il Fondo di Premialità del personale docente è ripartito tra il personale partecipante ai progetti, non destinatario dell'indennità di progetto, in proporzione all'impegno orario attestato nei "time sheets" validati dal responsabile scientifico del progetto e al contributo specifico dato al progetto su proposta del responsabile scientifico.
7. Il provvedimento di liquidazione dei compensi è adottato dal Direttore Generale a seguito del saldo del finanziamento
8. Ciascun avente diritto non può, comunque, ricevere a titolo di premialità derivante da progetti un compenso lordo complessivamente superiore a euro 80.000,00 (comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione) in relazione alle attività svolte in ciascun anno. Se, relativamente allo stesso anno si percepiscono indennità di progetto di cui al precedente Art. 7 per la partecipazione ad altri progetti, il limite massimo è da intendersi applicato al cumulo dei due compensi.
9. Una quota P3 pari al 2.5% del totale delle risorse ($PD = P1+P3$) accantonate nel Fondo di Premialità del personale docente è destinato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore a iniziative di premialità a favore del personale docente di tutto l'Ateneo.

Art. 10 Premialità per il personale tecnico amministrativo

1. Ai sensi degli artt.4 comma 2 lett.q e 75 del CCNL del 16.10.2008 l'Ateneo prevede una Premialità per il personale tecnico amministrativo che partecipa a vario titolo alle attività connesse alla realizzazione dei progetti di cui al presente regolamento, finalizzata altresì a riconoscere la funzionalità e produttività ambientale ed organizzativa dell'Ateneo.

2. Le quote eventualmente riconosciute al personale dirigenziale confluiscono, con le stesse modalità temporali del comma precedente, nel fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente di cui all'art. 62 comma 3 lett d) e c) del CCNL del 5.3.2008.
3. L'accantonamento delle risorse per la Premialità del PTA non sarà in alcun caso oggetto di rendicontazione all'Ente finanziatore.
4. Convergono nell'ambito dei Fondi per il trattamento accessorio del personale di riferimento annualmente le risorse identificate come P2 nei vari progetti ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, quantificate al 30 novembre dell'anno precedente. In particolare per ogni progetto, la quota destinata al PTA confluisce nei fondi del trattamento accessorio secondo le seguenti percentuali:
 - i. 95% al fondo del personale di categoria B,C,D,
 - ii. 3,5 % al fondo del personale EP
 - iii. 1,5% della quota P2 al fondo dei dirigenti.

Ove all'attuazione dei progetti di cui trattasi non abbiano partecipato alcune categorie di personale come sopraindicate, la rispettiva quota maggiore per intero o per il 50 % quella delle altre categorie di riferimento partecipanti alle attività .

Le risorse confluite nei rispettivi fondi sono attribuite come segue:

 - a. per una quota pari al 50% definita in sede di contrattazione integrativa quale finanziamento per l'indennità di progetto da attribuire al personale tecnico amministrativo del Centro di Gestione direttamente partecipante alle attività per la realizzazione del progetto in proporzione all'impegno attestato nei "time sheets" validati dal direttore del centro di gestione, sentito il responsabile scientifico del progetto e il responsabile amministrativo del Centro;
 - b. per una quota pari al 15% definita in sede di contrattazione integrativa al PTA quale finanziamento per l' indennità di progetto da attribuire al personale tecnico amministrativo degli Uffici Centrali direttamente partecipante al progetto in proporzione all'impegno attestato nei "time sheets" dal dirigente responsabile e dal responsabile dell' ufficio della struttura ove si presta servizio;
 - c. per una quota pari al 15% definita in sede di contrattazione integrativa al PTA quale finanziamento per l' indennità di progetto da attribuire al personale tecnico amministrativo degli Uffici Centrali partecipante ai progetti di Ateneo, che a seguito della partecipazione a bandi competitivi incrementano le entrate in bilancio per l'Ateneo, in proporzione all'impegno orario attestato nei "time sheets" validati dal dirigente responsabile nel caso di personale dell'amministrazione centrale responsabile e dal responsabile dell'ufficio ove si presta servizio;
 - d. la restante quota pari al 20% è finalizzata per il restante personale ai fini della produttività e miglioramento dei servizi di specifiche attività;
 - e. per il personale di categoria EP e dirigenziale la quota che confluisce nei rispettivi fondi del trattamento accessorio è attribuita nei limiti del 60% quale indennità di progetto per remunerare i maggiori oneri e responsabilità di tali attività aggiuntive.
5. La determinazione delle percentuali previste nei precedenti commi è demandata ad apposita contrattazione integrativa e può essere modificata in tale sede.
6. Il provvedimento di liquidazione dei compensi per premialità al Personale Tecnico-Amministrativo è adottato dal Direttore Generale a seguito del saldo del finanziamento.
7. L'accesso alle risorse di cui al comma 7 lett. a, b, c, d, e per ciascun avente diritto non può, comunque, comportare il riconoscimento di un compenso complessivamente superiore al 60% della retribuzione in godimento (comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione) in relazione alle attività svolte in ciascun anno

Art.11 Norme finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.) entrano in vigore dal giorno successivo alla data di emanazione del decreto rettorale di adozione del regolamento e s.m.i e si applicano ai progetti le cui attività sono state approvate o iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Entro 180 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento, per il solo personale per il quale erano in atto situazioni pendenti derivanti dall'assenza di specifico regolamento, il presente regolamento è applicabile:
 - a. al personale docente e ricercatore che abbia svolto l'attività nell'ambito di progetti di ricerca, soggetti a procedure di verifica amministrativo-contabili in atto e comunque possibili nei 5 anni dalla chiusura della rendicontazione;
 - b. al personale tecnico amministrativo secondo i criteri indicati all'art. 10 per le risorse di Premialità derivanti dai progetti degli anni pregressi confluenti nel Fondo del trattamento accessorio anno 2017 o successivo.
3. Al personale docente e ricercatore che abbia svolto attività di ricerca nell'ambito dei progetti o programmi dell'Unione Europea e internazionali prima dell'entrata in vigore del D.R. n.115 del 2015, sono riconosciuti compensi in applicazione dell' art.24 comma 6 D.Lgs. n.165 del 2001 e per quanto riguarda la parametrizzazione si fa riferimento agli stessi criteri e limiti previsti nel presente regolamento (artt. 6 c. 1 e 7 c. 2 e 9).
4. Il presente regolamento è pubblicato nell'Albo Ufficiale d'Ateneo e divulgato per via telematica.